



**ATTO N. 708**


**PROPOSTA DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*del Consigliere Carissimi*

***“DISCIPLINA IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*  
*il 01/02/2021*

*Trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare Permanente il 02/02/2021*



Gruppo assembleare  
**Legambiente Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e principi generali)**

1. La Regione Umbria, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione e in conformità alla normativa e agli atti internazionali, europei e statali, riconosce che il contenimento delle emissioni odorigene rappresenta un obiettivo essenziale per la tutela della qualità dell'ambiente e del benessere, nonché per la tutela e la salvaguardia della salute.

2. La presente legge detta norme in materia di emissioni odorigene per le procedure in fase di autorizzazione e di gestione delle attività antropiche che prevedono la manipolazione, trasformazione, produzione di beni, nonché le azioni da intraprendere nel caso di superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa vigente in materia, fornendo criteri di valutazione sui possibili impatti dovuti alle sorgenti odorigene.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano:


a) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

b) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera a), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

c) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta, Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 152/2006;

d) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, in caso di presenza di emissioni odorigene significative;

e) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all'articolo 5.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **Art. 2**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all'ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di valutazione di impatto ambientale ovvero di AIA autorizzazione integrata ambientale regionale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;

f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo;

g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m<sup>3</sup>;

h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore;

i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

l) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore;

m) valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### **Art. 3**

#### **(Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo)**

1. Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.
3. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente.
4. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria:
  - a) valuta la documentazione presentata;
  - b) verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;
  - c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;
  - d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia in condizioni diverse dal normale esercizio;



Gruppo assembleare  
**Legambiente Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

e) definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.

5. La violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.

#### **Art. 4**

##### **(Attività di controllo e monitoraggio)**

1. L'A.R.P.A.:

- a) assicura l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori, nonché il monitoraggio degli impatti ai recettori sensibili;
- b) trasmette all'autorità competente il rapporto dell'attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene;
- c) allega al rapporto dell'attività di ispezione i rapporti di prova e indica tutte le criticità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'ispezione ambientale;
- d) uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle indicazioni contenute nelle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno di cui all'articolo 7, comma 1.

#### **Art. 5**

##### **(Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo e dei fenomeni di inquinamento odorigeno)**

1. L'A.R.P.A. assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo e dei fenomeni di inquinamento odorigeno e, in particolare:

- a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;
- b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l'impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.

2. L'A.R.P.A., ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 1, elabora d'intesa con la Regione un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno di cui all'articolo 7, comma 1. L'A.R.P.A. garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a), e la trasmissione all'autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a sei mesi.

3. I comuni e le province concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.

4. L'A.R.P.A. trasmette gli esiti dell'attività di cui al comma 1 all'autorità competente che, sentito il gestore, valuta se sussiste la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.

5. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte dall'A.R.P.A..

6. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa volta all'aggiornamento e/o al riesame del provvedimento autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico di A.R.P.A., procede come indicato dall'articolo 3, comma 4.

## **Art. 6**

### **(Disciplina delle emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale e nelle aree di crisi industriale complessa)**

1. I limiti di emissione in atmosfera per gli impianti ubicati nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), possono essere innalzati sino ad un massimo del 20% rispetto a quelli autorizzati o previsti dalla normativa.

2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dall'articolo 74 del d.lgs. 112/1998.

3. I limiti di emissione in atmosfera per gli impianti ubicati nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 (Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»), possono essere innalzati sino ad un massimo del 20% rispetto a quelli autorizzati o previsti dalla normativa.

#### **Art. 7**

##### **(Compiti della Regione)**

1. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno.
2. La Giunta regionale individua le modalità e i tempi di adeguamento a quanto previsto dalla presente legge, per i titolari degli impianti già autorizzati nonché per coloro che abbiano presentato domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006, prevedendo, in caso di mancato adeguamento, anche la revoca dell'autorizzazione già concessa, nonché la cessazione dell'attività non autorizzata.

#### **Art. 8**

##### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno di cui all'articolo 7, comma 1, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### **Relazione illustrativa**

L'inquinamento odorigeno costituisce una causa importante di disagio ambientale in quanto compromette la fruibilità di ambienti e luoghi di residenza, lavoro o svago con conseguente peggioramento della qualità della vita, anche nel caso in cui le sostanze emesse non siano pericolose.

Sempre più frequentemente i cittadini presentano esposti con cui lamentano situazioni di disagio causate da emissioni odorigene generate da alcune tipologie di attività produttive.

Nonostante l'importanza che riveste, il problema delle emissioni odorigene in Italia non è tuttavia ancora stato organicamente affrontato dal Legislatore nazionale.

Prova ne è il fatto che il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), nella Parte V recante "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*", non offre alcun riferimento diretto alla molestia olfattiva, limitandone la trattazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo sotto l'aspetto tossicologico.

Dal punto di vista normativo, invero, l'articolo 268 del D.Lgs. 152/2006 pare ricomprendere implicitamente l'inquinamento olfattivo nella definizione di "*inquinamento atmosferico*", tuttavia la norma non prevede limiti espressi in unità odorimetriche alle emissioni di sostanze odorigene degli impianti e metodologie o parametri per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia olfattiva da essi determinato, limitandosi a qualche riferimento riguardo alla problematica dell'impatto olfattivo prodotto dalla gestione dei rifiuti (articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006).

Tale inerzia nel disciplinare la materia è riconducibile, da un lato, all'imprevedibilità e alla discontinuità del disturbo e, dall'altro, dalla difficoltà nel determinare oggettivamente l'intensità dell'emissione odorigena e, per l'effetto, i livelli di accettabilità degli odori.

Invero, ad oggi nel nostro Paese mancano riferimenti normativi cogenti circa le soglie di accettabilità del disagio olfattivo. Non sempre, infatti, l'emissione odorigena, anche se sgradevole, è causa di inquinamento atmosferico propriamente detto.

In tale quadro, occorre tuttavia rilevare che nel 2017 è stato introdotto nel Testo Unico Ambientale l'articolo 272-bis recante "*Emissioni odorigene*", il quale ha previsto espressamente che la normativa regionale o le autorizzazioni possano prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, tra cui:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per le sostanze odorigene;





Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

L'articolo 272-bis TUA ha dunque introdotto una specifica possibilità per la normativa regionale e per le autorità competenti, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni, pur in mancanza di una normativa nazionale omogenea, sono stati fatti passi avanti nella definizione di tecniche per la misurazione oggettiva delle emissioni odorigene.

Tra queste, accanto alle metodologie più tradizionali e standardizzate quali *l'olfattometria dinamica* (metodo che identifica la soglia di rilevazione olfattiva del campione e si basa sull'utilizzo di esaminatori addestrati e selezionati che fungono da "sensori"), l'utilizzo di *questionari* e la *simulazione di dispersione in atmosfera*, sono oggi disponibili tecnologie innovative che si basano sull'impiego di metodi strumentali come i *nasi elettronici*.

La presente proposta di legge è finalizzata ad individuare gli strumenti e le regole di autorizzazione, prevenzione e controllo in materia di emissioni odorigene e a determinare il campo di valori entro i quali le attività umane possono considerarsi, in via precauzionale, compatibili con la salute ed il benessere pubblico e la tutela dell'ambiente nel suo complesso, così da garantire al cittadino una migliore qualità e la fruibilità di un ambiente salubre.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'articolo 1 della proposta di legge concerne le finalità della proposta di legge. La norma è di carattere generale di indirizzo e non comporta in sé oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'ambito della proposta di legge, che non comportano in sé oneri a carico del bilancio regionale.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

L'articolo 3 della proposta di legge riguarda l'individuazione delle sorgenti odorigene e la valutazione dell'impatto olfattivo. In particolare, si introduce una specifica documentazione tecnica, da allegare alle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività antropiche, redatta secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla proposta di legge. Inoltre, i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante un sistema di abbattimento efficace.

La norma è di carattere prescrittivo per i gestori degli impianti di lavorazione e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 descrive i compiti di ARPA Umbria. Si tratta di attività che l'ente già svolge, anche se in forma non sistematizzata. Per tale ragione la norma non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 descrive il procedimento e le modalità di gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo e dei fenomeni di inquinamento odorigeno. La norma prevede inoltre la sottoscrizione di un protocollo operativo in cui verranno definite le azioni di Regione, ARPA Autorità competente; anche i comuni e le province concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste dal protocollo operativo.

Trattandosi di un protocollo operativo, tale norma risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 6 è dedicato alle norme che disciplinano le emissioni odorifere nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale e nelle aree di crisi industriale complessa, imponendo alcuni limiti di emissione. Il rispetto di tali limitazioni è a carico dei gestori degli impianti, pertanto la norma non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione adotta le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno. La norma risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 8 introduce una norma transitoria e quindi neutrale dal punto di vista finanziario.

Il Consigliere Regionale

Daniele Carissimi

